

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 54/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7001/P del registro di segreteria, promosso da *Omissis* rappresentato e difeso "in proprio ex articolo 86 c.p.c.", congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Ignazio Termine, presso il cui studio è altresì domiciliato,

contro

- l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di

- Trenitalia S.p.a., Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona dell'Institore e legale rappresentante pro tempore Avv. Nicola Nero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Ronconi, Dora Antonia Vuolo e Angelo Saglimbene.

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 340/2024 del 7 maggio – 4 novembre 2024, non notificata.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 05.06.2025, per l'appellante, l'avv. Ignazio Termine; per TRENITALIA, l'avv. Saglimbene; non costituito l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza è stato ritenuto in parte inammissibile in parte infondato il ricorso dell'odierno appellante volto ad ottenere:

A) la riammissione in servizio nei luoghi di servizio alla data del 31.05.1995 nei luoghi di lavoro presso il deposito locomotive di Brancaccio Palermo, che documenti il giudice contabile dell'ultima qualifica di segretario superiore di 7 livello stipendiale area IV del C.C.N.L. 89/1990 – 1990- 1992 così accertato dalla dirigenza delle Ferrovie dello Stato, mai impugnata da ferrovie dello stato subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi dalla società Trenitalia;

B) la condanna di Trenitalia spa per giudizio temerario ex art. 96 terzo comma c.p.c., nella misura di euro 500.000,00 in dipendenza di fatto e colpa dell'ex Dirigente P. F. di Trenitalia, del quale ultimo, in conseguenza, Trenitalia assume la responsabilità ex art. 2049 c.c. (ossia, stando al ricorso, per "la condotta del proprio dipendente");

C) la condanna di Trenitalia spa, inoltre, "*al risarcimento dei danni e la riammissione in servizio, con la dovuta contribuzione previdenziale da*

versare sin dal giorno dell'esonero all'emananda sentenza";

D) la condanna di INPS, "*per la regolarizzazione della pensione sin dal 01.06.1995 per le su-indicazioni suesposti parola per parola, da versare gli arretrati già conteggiati* …".

In particolare, il giudice di primo grado, ricostruito l'iter giudiziario della vicenda, ha ritenuto inammissibile la domanda tesa ad ottenere la condanna di INPS alla "*regolarizzazione della pensione sin dal 01.06.1995 per le suindicazioni suesposti parola per parola, da versare gli arretrati già conteggiati* …".

In diparte dalla sua contraddittorietà con quella finalizzata "alla riammissione in servizio" proposta contro Trenitalia, il giudice di primo grado ha rilevato che detta regolarizzazione si configura come l'esito della (reale o ficta) riammissione in servizio del ricorrente alla data del 31.05.1995 e/o con l' "ultima qualifica di segretario superiore di 7 livello stipendiale area IV del C.C.N.L. 89/1990 – 1990- 1992" è impedita dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 3890/2000 della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, la quale, infatti, confermò la validità ed efficacia del prepensionamento cui ebbe ad accedere il *Omissis* e, per questa via, escluse la plausibilità giuridica che lo stesso potesse (recte, possa) essere riammesso in servizio.

Inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto la non spettanza al ricorrente di alcun inquadramento nella "qualifica di segretario superiore di 7 livello stipendiale", in quanto a sua volta "accertato [a] dalla dirigenza delle Ferrovie dello Stato" e "mai impugnata" dai successori FF.SS., in ragione del giudicato negativo formatosi sulla

sentenza di rinvio n. 667/2000 del Tribunale di Termini Imerese, divenuta cosa giudicata, con la reiezione del ricorso per cassazione contro di essa proposta dal *Omissis* (Cass., Lav., n. 11798/2003).

Infine, la sentenza impugnata ha respinto la domanda risarcitoria del *Omissis*, rivolta nei confronti di Trenitalia per fatto e colpa dei suoi dipendenti, tesa a ristorare il ricorrente del pregiudizio patito per omesso tempestivo versamento della contribuzione dovuta ovvero il danno patito per omessa tempestivo versamento della contribuzione dovuta in rapporto alla "qualifica di segretario superiore di 7 livello stipendiale", in quanto il ricorrente ha omesso di prospettarne i fatti costitutivi e, massimamente, di provarli.

In effetti, ha osservato il giudice di primo grado, il danno in questo caso rimonterebbe certamente ad una condotta lecita – secondo i precedenti di legittimità citati – del datore di lavoro; né, diversamente, il ricorrente ha prospettato o provati fatti diversi/ulteriori atti a sottrarsi al dedotto ed al deducibile coperto dai giudicati lavoristici. Ora, la prospettazione e la prova anche di tali fatti costituitivi senz'altro rientra nell'onus probandi gravante sul ricorrente (art. 2697 c.c.), il quale, come si chiarito, è rimasto ampiamente inadempiuto da parte del *Omissis*.

2.- Con appello notificato in data 14.01.2025 e depositato in pari data, l'avv. *Omissis* ha impugnato la sentenza in epigrafe con tre, articolati, motivi di gravame.

L'appellante e il suo procuratore legale esordiscono nel loro atto con un'istanza di accelerazione della udienza ex art. 89 c.g.c. In tale

contesto precisano che "*Prima di sottoscrivere l'appello e il caso di specificare agli imbroglioni dell'INPS, che con la costituzione in giudizio del 01/02/2024 che per correttezza si allega; l'avvocato TIZIANA NORRITO quale rappresentante dell'INPS essa sottoscrive e allega il cedolino stipendiale f.s. dell'appellante del mese di GENNAIO 2024.*

Ciò quando l'appellante era già in pensione dal 30/05/1995, sono falsi imbroglioni, e ladri, colti un'altra volta in flagranza di reato, chiede un risarcimento danni di € 1.000.000,00 leggasi un milione di euro, il dott. R. Nocerino quale giudice di prima istanza, anche in tale circostanza non se né accolto dell'imbroglio e truffa dell'INPS, allora cosa ha giudicato, cosa ha letto, nulla! !!!.".

Richiamata ampiamente giurisprudenza della Cassazione in materia di indebito oggettivo, l'appellante precisa che: "*l'INPS in assoluta mala fede apre il portafoglio dell'appellante "per portafoglio si intende la pensione" decurta il rateo di pensione senza un legittimo contraddittorio ancora in corso, reato di estorsione ancora in corso con l'aggravante di non essere debitore.*

Per cui chiede immediatamente inaudita altera partes la restituzione delle somme pignorate ancora in corso di € 30.000.00 circa oltre interessi maturai e maturandi, ex art. 2033 ss. c.c.

La Magistratura contabile deve riflettere quanto sentenziato con motivazione apparente, che è ancora più grave di altri reati eseguite con scienza e coscienza dell'INPS e di TRENITALIA S.p.a., quest'ultima protetta dalla Magistratura contabile come il caso in specie.".

L'appellante contesta quindi la sentenza in quanto nulla per motivazione apparente, richiamando a sostegno della propria doglianza la normativa e la giurisprudenza civile e costituzionale.

L'appellante, quindi, contesta all'INPS e Trenitalia S.p.A. la flagranza di reato (art. 237 c.p.p.) e la violazione dell'art. "*640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche come nella specie ex legge 141-1990.*", fornendo sul punto una rassegna di giurisprudenza, contestando al giudice contabile la mancata decisione al riguardo "*incorrendo in violazione tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e precetto costituzionale art. 111 secondo comma segue articolo 112 il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale nei confronti di Trenitalia e INPS e di altre aziende collegate alle ferrovie dello stato società per azioni., per avere il giudice di prima istanza emesso un sentenza meramente apparente*".

In punto di fatto e diritto l'appellante osserva che sia dell'INPS che Trenitalia S.p.a "*applicarono la legge 141-1990 in modo distorto al fine di estorcere denaro allo stato italiano, come appresso sarà indicato*".

L'appellante, quindi, argomenta ampiamente – con richiami di dottrina e giurisprudenza - la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica, sottolineando che il caso in esame trova la propria disciplina nel d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 ed in vari legislazione pensionistica che enumera compiutamente, concludendo che : "*Trenitalia e Inps sono incapaci e ignorante de quo con l'aggravante di volere tergiversare un processo, con palese truffa ex articoli 640 bis c.p. Che dura ben 29 anni, che il Giudice contabile*

rinviava il contenzioso al Tribunale del Lavoro, questi rinviavano la causa alla Corte dei Conti per ben 9 volte, oggi con appello 10 volte, il dott. Nocerina giudice di cui al R.G. 69327/2023 ha pubblicato una sentenza meramente apparente a tal fine aveva obbligo giuridico o di sottoscrivere in sentenza ora appellata per la prima volta la verità dei fatti di causa; è funzionale la pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato INPS !!!!, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della valutazione monetaria!!! e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (cfr. Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4854)! Rientra, altresì, nell'alveo delle competenze della Corte dei conti (la domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, e inoltre il ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 445-bis c.p.c.".

L'appellante sottolinea, inoltre: "*di aver versato per 30 anni di contribuzione previdenziale di vecchiaia all'ex o.p.a.f.s. s'assorbite da INPS con palese violazione tra il chiesto e pronunciato del giudice del primo esame dott. Nocerina violazione del principio giuridico tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c, di cu la sentenza qui appellata è inficiata da nullità assoluta*.".

Affermata la giurisdizione della Corte dei conti, la difesa dell'appellante preliminarmente si riporta integralmente a tutta la documentazione "*già depositata con due FAIL compresse che fanno parte integrante del*

presente appello, nel giudizio di primo grado in materia pensionistica iscritto al numero 69327/2013 sentenza nr° 340-2024 depositata il 07/10/2024 e pubblicata in pari in data 7//11/2024.".

La difesa contesta, quindi, la validità delle procure alle liti di cui alla costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.a. e INPS per nullità assoluta illustrandone ampiamente le ragioni.

In diritto, l'appellante deduce quanto segue:

"*Come sopra rappresentato i convenuti sono stati colti in flagranza di reato nonché l'INPS in quanto essi hanno un problema grave intellettive cognitivo giuridico in quanto già hanno depositato l'attestazione allegata alla Gazzetta Ufficiale legge 141-1990 con la quale il Compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo in persona del Capo Compartimento F.S asseriscono palesemente che il dipendente Omissis con qualifica SEGRETARIO SUPERIORE FISICAMENTE IDONEO Palermo datato li 12/05/1995 direzione compartimentale Palermo domanda presentata l'08/maggio 1995 nr. 495 dall'appellante, ora il demente avvocato Omissis di TRENITALIA S.p.a. dopo 28 anni di causa, presenta il documento richiesto in tutti i gradi di giudizio e mai presentato, a ladri, allora cosa c'entra la legge 141-1990 che era riservata al personale fisicamente INIDONEO , ladri se l'08/05/1990 giorno in cui l'appellante ha presentato domanda di risoluzione contrattuale e/o firma o sarà trasferito al nord, l'ultima qualifica di appartenenza fu quella di segretario superiore così dichiarato dal Capo Compartimento F.S. Ing. Omissis Ovvero ladri da: pensionato dopo l'08/05/1995 giorno in cui è stato posto in pensione*

ha svolto le mansioni di commesso presso l'INPS e Trenitalia ladri imbroglione, dove si evince dall'ultimo bollettino stipendiale di avere lavorato con qualifica di segretario superiore sino all'ultimo giorno di servizio, di avere pagato tutta la contribuzione previdenziale di vecchiaia con la qualifica di settima categoria VII versata all'INPS, IRPEF versata allo Stato Italiano, oltre le aliquote alla Regione Siciliana all'ex provincia di Palermo, al comune di Palermo, nonchè la ricongiunzione contributiva ex art. 2 legge 29/1979 con la qualifica di Segretario Superiore cosa ha scritto in sentenza qui appellata il giudice contabile dott. Nocerina ecco la sentenza pubblicata con motivazione meramente apparente, si vadano a leggere tutta la documentazione depositata rigorosamente in atti , nonché la sentenza del rinvio di Termini Imerese la nr. 667 2000 pubblicata quando l'appellante era in pensione, ovvero tutti gli atti amministrativi e sentenze passate in cose giudicate compresa la sentenza della Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Roma, ovviamente proveniente dal Tribunale di Roma in prima istanza del 1999 ancora prima di pubblicare la sentenza del rinvio la 667-2000 che in effetti il giudice del rinvio non ha dequalificato l'odierno appellante con la sentenza in appello la numero 126 ampiamente discussa abbondantemente all'udienza del 07/11/2024 dinanzi al Giudice dott. NOCERINO.

Se neanche sono in grado di leggere una sentenza nella specie nr. 667 - 2000 del tribunale del rinvio di Termini Imerese. rinvio da parte della cassazione pure allegata.".

L'appellante riprende il motivo concernente il difetto di procura,

sottolineando che: "*il vero Institore di TRENITALIA non è il dott. Nicola Nero, in quanto quest'ultimo è Institore della società RETE FERROVIERIA ITALIANA giusta nota del dott. Paolo Castellini Notaio in Roma, giusta delega del consiglio di Amministrazione di R.F.I del 09/03/1023 repertorio nr. 87281.*

L'avvocato Angelo Saglimbene è stato assodato da R.F.I e l'atto di costituzione in giudizio non è stato scritto dall'avvocato Angelo Saglimbene come si legge la costituzione in giudizio del resistente.".

Per quanto precede, secondo l'appellante, sia l'institore di R.F.I che l'avvocato Angelo Saglimbene non sono legittimati a stare in giudizio, in assenza di una procura valida di Trenitalia S.p.a e si oppone ad una eventuale ratifica.

L'appellante, inoltre, sottolinea e conclude che: "*Considerato che la Corte dei conti non vuole decidere la presente causa dopo 29 anni l'appellante chiede a tutto il collegio della Corte dei conti in Appello nonché a Trenitalia S.p.a. e INPS di fare abrogare ex tunc una legge dello Stato Italiano la nr° 141-1990, per la riammissione in servizio di circa 100.000 (centomila) ex ferroviere, compito che spetterà alla Corte dei Conti.*

Per cui il mio assistito chiede preliminarmente l'inefficacia della costituzione in giudizio di Trenitalia S.pa. e INPS e contestualmente l'accogliento del ricorso in appello oltre un risarcimento danni ex artt. 2043 e 2059 e ss c.c. di € 100.000,00 e/o altra cifra ex art. 1226 c. coltre la condanna alle spese processuali di primo grado e secondo sia di Trenitalia e INPS.

Per Trenitalia S.p.a subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi di Ferrovie dello Stato.

1) In data 08/05/1995 le ferrovie dello stato invitarono il proprio dipendente Avvocato Omissis con ricatto a firmare la risoluzione del rapporto di lavoro ex legge 141/1990.

Contestualmente l'appellante riferiva al preposto F.S che non poteva essere posto in pensione con legge 141-1990 perché non fisicamente inidoneo.

Se non vuole firmare si prepari le valigie per essere trasferito al NORD.

2) Chiede per eliminare tale l'abuso giuridico di Trenitalia S.p.a. in danno dello Stato Italiano e dei contribuenti Italiani da parte di Trenitalia S.p.a. la riammissione in servizio presso il Deposito Locomotive di Palermo Brancaccio, scelta lasciata al libero arbitrio del collegio giudicante della Corte dei conti.

3) In assenza tale decisione da parte del collegio giudicante chiede un risarcimento danni di € 500,000.00 (cinquecentomila euro).

PER L'INPS

4) Inoltre Chiede il pagamento della pensione di vecchiaia dal 01/06/1995 contribuzione versata alla ex o.p.a.f.s. assorbita da INPS nella misura della RETRIBUZONE versata in costanza di rapporto di lavoro dai 01/10/1977 al 30/05/1995 comprensiva della contribuzione di cui alla legge 29/1979 articolo 2 riscattata con qualifica di SEGRETARIO SUPERIORE riscatto pagato con il sudore di sangue all'INPS (e non con il sistema contributiva) in quanto al 31/12/1992 aveva una contribuzione pari a 20 anni di contribuzione versata con il

sistema retributivo.

5) Oltre interessi legali maturati e maturandi.

6) Oltre le spese processuali di primo e secondo grado pari a € 20.000,00 per ogni grado di giudizio con l'aggravante ex articolo 96 c.p.c.

7) Oltre il risarcimento danni di € 2000,000 ciascuno INPS E TRENITALIA S.p.a.

8) Contestualmente chiede una provvisionale di Pagamento di € 200.000,00 da suddividere tra INPS e Trenitalia S.p.A. palesemente i soldi sono dell'odierno appellante che essi s se li girano secondo i propri affari illegali. Mentre l'appellante non è in grado di sfamare il proprio nucleo familiare con 30 anni di contribuzione previdenziale di vecchiaia versata con la qualifica di Segretario Superiore decreti e sentenze passate in cosa giudicate.

9) Si allega la nuovamente la Gazzetta Ufficiale legge 141-1990.

10) Dichiarazione della direzione Compartimentale F.S. attestando che il personale Omissis è personale con qualifica d Segretario Superiore e non solo, pure FSICAMENE IDONEO, Palermo 12/05/1995 Ignoranti cosa c'entra la legge 141-1990.

11) bollettini cedolino di stipendio con qualifica di segretario superiore datate GENNAIO- FEBBRAIO - MARZO-APRILE-MAGGIO 1995 già allegati nei due FILE compressi.

12) Allora questa qualifica di commesso da dove spunta fuori, solo per detrarre somme di denaro illegittimamente all'appellante, non per non essere irrispettoso nei confronti della magistratura contabile, allora di

che cosa stiamo parlando, di una truffa ?? scrivetelo, il mio assistito è in grado di farsi giustizia.

13) Con istanza di accelerazione nella prima pagina dell'appello articolo 89 impressa nella prima pagina".

3.- Con memorie del 13 e del 26.03.2025, la difesa *Omissis* ha ribadito le argomentazioni poste a base dell'atto di gravame.

4.- Con memoria del 16.05.2025 si è costituita Trenitalia spa deducendo argomentatamente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 190 c.g.c. e comunque eccependone l'infondatezza. Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.

5.- All'udienza dell'05.06.2025, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 190 del c.g.c. che impone il rispetto del requisito della specificità dei motivi d'appello a pena d'inammissibilità del gravame (cfr. Sez. app. Siciliana n. 77 del 2024 e Sez. II n. 143 del 2025).

Com'è noto, l'appello non costituisce un *novum iudicium*, nell'ambito del quale la parte appellante si può limitare a riproporre le proprie ragioni non accolte in primo grado, ma una *revisio prioris instantiae*, che comporta che l'atto di gravame, oltre all'indicazione dei capi della sentenza che si intendono appellare (profilo volitivo: art. 190, c. 2, lett. a) c.g.c.), contenga anche una motivata critica (profilo argomentativo e censorio-causale: art. 190, c. 2, lett. b) c.g.c.) ai passaggi motivazionali che viziano la decisione impugnata (profilo della causalità).

Ed infatti, è proprio per la sua natura di "*revisio prioris instantiae*" a critica libera e non vincolata che, se da un lato deve escludersi che l'atto di appello debba essere articolato secondo rigidi paradigmi formali o contenere la redazione di un '*progetto alternativo di decisione*' (per tutte, Sez. III n. 606 del 2017; Sez. II Centr. App. n. 774 del 2017 e giurisprudenza in essa richiamata), dall'altro lato è comunque necessario che "*l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato*" (cfr. S.U., n. 27199 del 2017; in tal senso v. anche, Sez. III/A n. 429/2021 e da ultimo Sez. App. siciliana n. 50 del 2025).

Nell'appello in esame, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili le domande del ricorrente volte ad ottenere la regolarizzazione della pensione sin dal 01.06.1995 a seguito della richiesta riammissione in servizio del ricorrente alla data del 31.05.1995 in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3890/2000 della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, la quale, aveva confermato la validità ed efficacia del prepensionamento cui ebbe ad accedere il *Omissis*; ha respinto la domanda di inquadramento nella "qualifica di segretario superiore di 7 livello stipendiale", in ragione del giudicato negativo formatosi sulla sentenza di rinvio n. 667/2000 del Tribunale di Termini Imerese, divenuta cosa giudicata, con la reiezione del ricorso per cassazione contro di essa proposta dal *Omissis* (Cass., Lav., n. 11798/2003).

Infine, la sentenza impugnata ha respinto la domanda risarcitoria del *Omissis*, rivolta nei confronti di Trenitalia in quanto il ricorrente ha omesso di prospettarne i fatti costitutivi e, massimamente, di provarli.

L'atto d'appello, in uno con le memorie presentate, non prende alcuna posizione circa il rilievo che nella motivazione della sentenza impugnata assumono i giudicati esterni e la violazione dell'onere della prova che sono a fondamento della decisione impugnata.

La violazione dell'art.190 c.g.c. si conferma anche in ragione della piana violazione da parte dell'appellante del canone di sinteticità degli atti imposto dall'art.5 c.g.c. al giudice, al pubblico ministero ed alle parti, che rappresenta un canone di valutazione dell'ammissibilità e fondatezza delle asserzioni di parte (in tal senso, v. SU n. 21297 del 2016), previsione che corrobora la portata precettiva del principio di specificità, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi (ex multis, Sez. II n. 15/2015 e tutta la giurisprudenza ivi richiamata).

Nella fattispecie, il gravame contiene una alluvionale ricostruzione storica dei fatti, non tutti rilevanti ai fini del decidere, ed una prolissa esposizione letterale sia del contenuto di precedenti giurisprudenziali anziché presentare una illustrazione sintetica e, al tempo stesso, ordinata e puntuale delle questioni, il che rende certamente non agevole l'individuazione delle singole censure.

Il principio di necessaria specificità dei motivi di gravame di cui all'art.190, c. 2 del c.g.c., comporta l'inammissibilità dei motivi d'appello che – come nel caso in esame – non contengano specifiche doglianze

avverso gli argomenti dedotti nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitino ad una pedissequa riproposizione delle deduzioni ed argomentazioni svolte dinanzi al primo giudice (S.U., n. 27199 del 2017 e n. 23299 del 2011; nonché, Sez. I n. 352 del 2018; Sez. II n. 316 del 2020; Sez. III nn. 126 e 115 del 2019, 146 e 475 del 2018; 558 del 2017).

Per quanto precede, l'appello è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono di seguito liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento di euro 1.000,00 in favore di Trenitalia S.p.a. a titolo di spese processuali.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 05 giugno 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Cons. Marco Smiroldo Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17/07/2025

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente